



COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 44 del 10/11/2025.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO O DEL GPL USATI PER RISCALDAMENTO (ART. 8 COMMA 10 LETTERA C - LEGGE 23/12/1998 N. 448) - AGGIORNAMENTO ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque addì dieci del mese di Novembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
PARISE SILVIO	P		MIAH WALI MD	P	
COLALTO CARLO	P		CARRETTA PIERANGELO	P	
RONZAN ANDREA PAOLO	P		CECCHETTO MILENA		AG
MAZZOCCO RAFFAELLA	P		SCALABRIN MAURIZIO	P	
CASTEGNARO PIERANTONIO	P		MIAH HIMEL		AG
MEGGIOLARO GABRIELLA	P		MEGGIOLARO MAURIZIO	P	
POVOLO MARIACRISTINA	P		FAVASULI SILVANO		AG
BOZZETTI GIANMARCO	P		CAVAGGION ANCILLA	P	
STORTI GIORGIO	P				

Presenti: 14 - Assenti: 3

Sono nominati scrutatori: Mazzocco Raffaella, Miah Wali Md, Meggiolaro Maurizio

IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Antonella Bergamin, assiste alla seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, Giorgio Storti, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assistono alla seduta i seguenti Assessori: Palma Andrea, Stocchero Maria, Valerio Giampaolo, Trapula Gianfranco, Maule Elisa.

Udita la relazione dell'Assessore Palma Andrea e preso atto degli interventi espressi durante la discussione che, appositamente trascritti, vengono riportati in allegato al presente provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- il regolamento adottato con il D.P.R. 412/1993 recante le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, c. 4, L. 10/1991;
- l'art. 8, c. 10, lett. c, L. 448/1998, che prevede riduzioni di costo per il gasolio e per il G.P.L. (gas di petrolio liquefatto) impiegati in prestabiliti territori nazionali geograficamente o climaticamente svantaggiati, espressamente non cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise;
- l'art. 8, c. 10, lett. c, p.to 4, L. 448/1998, che stabilisce che le predette riduzioni di costo siano applicate, tra l'altro, ai quantitativi di gasolio e di G.P.L. impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni, ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto D.P.R. 412/1993 ed esclusi dall'elenco accluso al decreto 09/03/1999 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da individuare con delibera di Consiglio dei Comuni interessati;
- il D.P.R. 361/1999 recante norme per la riduzione del costo del gasolio per il riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto emanato ai sensi dell'art.8, c. 10, lett. c, L. 448/1998;

ACCERTATO, come da elenco allegato al predetto D.P.R. 412/1993, che il Comune di Montecchio Maggiore ricade nella zona climatica E (fascia climatica ricompresa tra 2100 e 3000 gradi giorno) e che lo stesso presenta un numero di gradi-giorno (GG) pari a 2.356;

PRESO ATTO che il Comune di Montecchio Maggiore non è presente nell'elenco accluso al decreto 09/03/1999, che individua i Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 412/1993;

VISTO:

- l'art. 4, c. 2, D.L. 268/2000, convertito, con modificazioni, dalla L. 354/2000, che stabilisce che, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al predetto art. 8, c. 10, lett. c, L. 448/1998, così come sostituita dall'art. 12, c. 4, L. 488/1999, per "frazioni dei comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, c. 4, D.P.R. 412/1993, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- l'art. 4, c. 3, D.L. 268/2000, che ha specificato, che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui sopra, lo stesso si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai Comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E;
- l'art. 8, c. 10, lett. c, p.to 4, ult. periodo, L. 448/1998, che stabilisce che le predette delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- il D.Lgs. 300/1999 che detta le norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato e che ha istituito il Ministero dell'Economia e delle finanze, conferendo ad esso le competenze del Ministero delle finanze, e il Ministero dello sviluppo economico conferendo ad esso le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO altresì:

- la determinazione dell'Agenzia delle dogane del 23/01/2001 che detta le istruzioni per l'estensione della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche;
- la nota n. 178604 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 31/12/2009 che chiarisce come in

buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, c. 10, lett. c, L. 448/1998, è applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, D.L. 268/2000, come "... porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

- la nota n. 41017 R.U. del 12/04/2010 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, in particolare, prevede che il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme rappresentando, in sostanza, un'unica "frazione", comprendente anche le case sparse, a qualunque altitudine siano collocate, nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata";

CONSIDERATO che:

- secondo quanto disposto dal quadro normativo sopra delineato, non è possibile statuire, come criterio atto a individuare le frazioni non metanizzate del Comune, l'identificazione selettiva di singoli immobili o singole particelle catastali, tenuto conto che, in tal modo, si restringerebbe il campo di applicazione del beneficio fiscale oggetto della presente delibera tanto da renderlo soggettivo, andando così in contrasto con la ratio delle disposizioni sopra esaminate;

- dal combinato disposto delle predette disposizioni, per frazioni non metanizzate si devono quindi intendere l'insieme delle aree del territorio comunale:

- esterne al Centro Abitato ove ha sede la casa comunale individuato ai sensi del D.Lgs. 285/1992, Codice della strada;

- non prospicienti la rete distributiva del gas naturale e non presentanti punti di riconsegna attivi del gas naturale;

- per le quali, risulterebbe oggettivamente impossibile il collegamento alla rete di distribuzione del gas naturale a causa della conformazione morfologica del territorio ovvero della distanza tra il luogo di consumo del medesimo gas naturale e la predetta rete di distribuzione;

VISTO:

- la delimitazione del Centro Abitato, ove ha sede la casa comunale, individuata dall'Amministrazione locale sulla base di quanto prescritto dagli artt. 3 e 4, D.Lgs. 285/1992;

- la cartografia approvata con deliberazione di C.C. n. 57 del 29/9/2011 che individua:

- le aree non metanizzate del Comune con evidenziate le frazioni e case sparse non metanizzate;

- la delimitazione del Centro Abitato ove ha sede la casa comunale comunque esclusa dal beneficio fiscale;

- la rete di distribuzione del gas naturale esistente;

CONSIDERATO che l'Organo Consiliare, nei Comuni ricadenti nell'ambito di ammissibilità delle agevolazioni di che trattasi, è tenuto ad individuare annualmente, qualora siano intervenute modifiche rispetto all'anno precedente, entro il 30 settembre le suindicate porzioni edificate non metanizzate con relativo provvedimento deliberativo;

PRESO ATTO che per l'anno:

- 2012, dopo aver interpellato gli enti gestori, non si è ritenuto di modificare l'elaborato cartografico perché non sono state apportate modifiche alle reti;

- 2013, con deliberazione di C.C. n. 49 del 16/10/2013 è stato confermato l'elaborato grafico approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 29/8/2011;

- 2014, con deliberazione di C.C. n. 60 del 30/9/2014 è stato confermato l'elaborato cartografico approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 28/8/2011;

- 2015, con deliberazione di C.C. n. 51 del 19/10/2015 è stato confermato l'elaborato cartografico approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 28/8/2011;

- 2016, con deliberazione di C.C. n.49 del 24/10/2016 è stato confermato l'elaborato cartografico approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 28/8/2011;

- 2017, con deliberazione di C.C. n. 56 del 26/10/2017 è stato confermato l'elaborato cartografico approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 28/8/2011;

- 2018, con deliberazione di C.C. n. 67 del 05/11/2018 è stato approvato un nuovo elaborato cartografico, aggiornato rispetto a quello approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 29/08/2011 e confermato per gli anni successivi;

- 2019, con deliberazione di C.C. n. 81 del 28/11/2019 è stato confermato l'elaborato cartografico approvato con deliberazione di C.C. n. 67 del 05/11/2018;

- 2020, con deliberazione di C.C. n. 55 del 02/11/2020 è stato confermato l'elaborato cartografico approvato con deliberazione di C.C. n. 67 del 05/11/2018;

- 2021, con deliberazione di C.C. n. 69 del 30/11/2021 è stato confermato l'elaborato cartografico approvato con deliberazione di C.C. n. 67 del 05/11/2018;

- 2022, con deliberazione di C.C. n. 56 del 30/11/2022 è stato confermato l'elaborato cartografico approvato con deliberazione di C.C. n. 67 del 05/11/2018;

- 2023, con deliberazione di C.C. n. 76 del 03/11/2023 è stato confermato l'elaborato cartografico approvato con deliberazione di C.C. n. 67 del 05/11/2018;

- 2024, con deliberazione di C.C. n. 57 del 28/10/2024 è stato confermato l'elaborato cartografico approvato con deliberazione di C.C. n. 67 del 05/11/2018;

- 2025, si è chiesto all'Ente gestore, AP RETI GAS VICENZA SPA, di indicare eventuali modifiche alle reti e che lo stesso ha risposto con nota del 11/09/2025 acquisita con prot. n. 30665/2025, comunicando le modifiche apportate alla rete, le quali comunque non vanno ad incidere sull'individuazione dei fabbricati aventi diritto ai benefici;

RITENUTO a titolo ricognitivo di deliberare in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 12, c. 4, lett. c, L. 488/1999;

EVIDENZIATO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, per cui non necessita il parere sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

EVIDENZIATO che l'argomento è stato esaminato nella Commissione Ambiente e Territorio;

PRESO ATTO degli interventi espressi durante la discussione appositamente trascritti e allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ed inseriti in calce;

AI SENSI dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI espressi per alzata di mano:

presenti n. 14

astenuti n. 0

votanti n. 14

favorevoli n. 14

(Parise S., Colalto C., Ronzan A. P., Mazzocco R., Castegnaro P., Meggiolaro G., Povoletto M., Bozzetti G., Storti G., Miah W. M., Carretta P., Scalabrin M., Meggiolaro M., Cavaggion A.)

contrari n. 0

D E L I B E R A

1. di richiamare quanto espresso in narrativa a costituirne parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di confermare per l'anno 2025 l'elaborato cartografico approvato con deliberazione di C.C. n. 67 del 05/11/2018;
3. di trasmettere, ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni richiamate in premessa, copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico ed all'Agenzia delle Dogane di Vicenza;
- 4 - di dichiarare, con successiva votazione resa per alzata di mano, la presente deliberazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, avente il seguente esito:

<i>presenti</i>	<i>n. 14</i>
<i>astenuti</i>	<i>n. 0</i>
<i>votanti</i>	<i>n. 14</i>
<i>favorevoli</i>	<i>n. 14</i>
	<i>(Parise S., Colalto C., Ronzan A. P., Mazzocco R., Castegnaro P., Meggiolaro G., Povoletto M., Bozzetti G., Storti G., Miah W. M., Carretta P., Scalabrin M., Meggiolaro M., Cavaggion A.)</i>
<i>contrari</i>	<i>n. 0</i>

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO O DEL GPL USATI PER RISCALDAMENTO (ART. 8 COMMA 10 LETTERA C - LEGGE 23/12/1998 N. 448) - AGGIORNAMENTO ANNO 2025

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale

Giorgio Storti

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Antonella Bergamin

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)